



# COMUNE DI CUASSO AL MONTE

Provincia di Varese

C.A.P. 21050

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 44 Reg. Delib.

**OGGETTO: APPROVAZIONE BOZZA DI REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA.**

L'anno **DUEMILAOTTO** addì **VENTISETTE** del mese di **NOVEMBRE** alle ore 19.00 presso la sede comunale in Via Roma 58.

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Componenti:

ZILIANI Francesco	BRESCIANI Sergio
PATAMIA Danilo	MILAN Nereo
ZANDARIN Sergio	BERNASCONI Silvano
BIANCHI Antonello	BINI Valerio
ROSSI Diego	SERESINI Gian Battista
GAMBIRASIO Alessandro	BASSI Francesco
MOLINARI Natale	CONSOLI Giuliano
GUGLIELMINI Matteo	GOBBI Mirella
BAZZOTTI Roberto	

Assenti: Bernasconi Silvano – Milan Nereo – Guglielmini Matteo – Bresciani Sergio – Gobbi Mirella.

E' presente l'Assessore esterno: Bini Alberto.

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Margherita Taldone.

Il Sig. Francesco Ziliani – Sindaco assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:



OGGETTO: APPROVAZIONE BOZZA DI REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA.

Il Consigliere di minoranza Bini Valerio consegna al Segretario Comunale un documento, che si deposita agli atti del Comune, recante delle proposte di modifica ed integrazione ad alcuni articoli del Regolamento in questione.

Il Sindaco, Presidente, mette ai voti le proposte di modifica ed integrazione contenute nel suddetto documento.

**1) ART. 10 lett. f):** "Sui beni appartenenti al patrimonio pubblico ed arredo urbano è vietato: f) Su edifici privati è vietato apporre volantini, locandine e manifesti o disegnare sui muri esterni, sulle porte e sugli infissi esterni scritte, segni o figure, come pure insudiciare, macchiare, tingere i muri degli edifici stessi fatta eccezione per eventuali opere d'arte;"

PROPOSTA DI MODIFICA: Eliminare lettera f)

NON ACCOLTA



**2) ART. 10 lett. g):** "Nelle aree private è fatto divieto di accumulo di materiale di recupero ( ferro, legname, plastica ecc. ) per periodi prolungati ed il momentaneo deposito deve essere finalizzato all'immediato smaltimento."

PROPOSTA: aggiungere la seguente frase: "tranne quanto tale attività è chiaramente riconducibile, per qualità, quantità e tipologia, a pratiche di fruizione autonome e comunque non a fini commerciali, di giardinaggio orto silvicoltura e in genere hobbistica. Inoltre non si applica al deposito di legname da utilizzare per il riscaldamento domestico"

ACCOLTA

**3) ART. 18 comma 2:** "Nel centro storico è vietato stendere fuori dalle finestre o sopra la linea del parapetto di terrazzi o balconi a sbalzo sopra luoghi pubblici, spazi ed aree pubbliche."

PROPOSTA: aggiungere la seguente frase: "Il divieto di applica solo nelle giornate festive e nelle ore diurne. E' cioè possibile stendere tappeti e/o panni ad asciugare quando l'abitazione non dispone di altri spazi ad hoc e purchè sia evitato il gocciolamento sulle aree di pubblico passaggio nei giorni feriali e nelle ore notturne".

ACCOLTA

**4) ART. 22 comma 2:** "E' vietato eseguire in ambiente esterno attività di verniciatura a spruzzo, di carteggiatura e sabbiatura senza l'uso di impianti di captazione idonei ad evitare la dispersione di gas, polveri e vapori nell'ambiente circostante."



PROPOSTA: aggiungere: "tranne quando si configuri come attività autonoma, non a fini commerciali o di impresa, di manutenzione e conservazione dei beni esistenti

SI CONCORDA DI AGGIUNGERE LA SEGUENTE DICITURA: "Ad esclusione dell'uso privato".

**5) ART. 23 comma 1:** "E' vietato bruciare materiali di qualsiasi tipo o accendere fuochi nel territorio comunale, compresi fuochi liberi, a sterpaglie, siepi, erba degli argini di fossi, scarpate, nonché materiali di varia natura presenti nei cantieri edili, fatta salva l'accensione di fuochi per motivi fitosanitari specificatamente previsti con atti delle Autorità preposte. E', in ogni caso, obbligatoria la diretta custodia ed il controllo del fuoco acceso."

PROPOSTA: aggiungere "tranne quando tale attività è chiaramente riconducibile, per qualità, quantità e tipologia a pratiche di fruizione autonome e comunque non a fini commerciali, di giardinaggio, orto silvicoltura e in genere hobbistica".

NON ACCOLTA

**6) ART. 25 comma 4:** "E' vietato apporre i terminali di scarico dei prodotti della combustione di apparecchi quali caldaie, scaldabagni e generatori di calore in genere alimentati da qualsiasi combustibile sulle pareti perimetrali esterne dell'edificio, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 9 del D.P.R. n. 412/1993 e s.m.i. ; qualora sia consentita l'installazione di sistemi di evacuazione dei prodotti di combustione sulle pareti perimetrali esterne questi dovranno essere realizzati in conformità alle disposizioni delle norme UNI-C.I.G. 7129/92 e s.m.i."

PROPOSTA: aggiungere: "tranne quanto trattasi di apparecchi di ultima generazione ed in particolare a gas, a bassissime e nulle emissioni e cioè quando le emissioni non contengono pulviscolo e/o polveri dannose. Parimenti non si applica ad edifici isolati all'interno di aree private (aggettanti su spazi privati e/o su giardini)"

NON ACCOLTA

**7) ART. 29 comma 1:** "L'uso di macchine e impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio è consentito nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle 8.00 alle 19.00, nei giorni festivi dalle 9.00 alle 12.00."

PROPOSTA: "nei giorni feriali dallo 8 alle 19. Il sabato e nei giorni festivi dalle 8.30 alle 12.30"

SI CONCORDA: "L'uso di macchine e impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio è consentito nei giorni feriali dalle 8.00 alle 19.00, nei giorni festivi dalle 9.00 alle 12.00."

**8) ART. 50, comma 1:** "E' vietato chiedere l'elemosina e mendicare, in particolare nei pressi dei luoghi di culto ed all'interno dei cimiteri."

PROPOSTA: aggiungere "quando l'attività viene svolta con insistenza, molestia e/o in modo offensivo".

SI CONCORDA DI ELIMINARE L'ARTICOLO

**9) ART. 51 comma 1:** "In tutto il territorio comunale, compresa la sede stradale, le piazze, i parcheggi ed altre aree di uso pubblico, è vietata l'effettuazione di qualsiasi specie di campeggio e/o attendamento e sosta di camper, fuori dalle aree appositamente attrezzate, eventualmente predisposte nel territorio comunale. È inoltre vietato ai possessori di veicoli attrezzati con serbatoi di recupero delle acque chiare e luride, in transito o durante la sosta nel territorio del Comune, effettuare lo scarico di dette acque fuori delle aree appositamente attrezzate, eventualmente predisposte."

PROPOSTA: Aggiungere "il divieto non si applica quando il campeggio è svolto in accordo con la proprietà su fondi privati, ferme restando le disposizioni di Pubblica Sicurezza e previa comunicazione alla Polizia Municipale. Parimenti non si applica quando si configura come attività di escursionisti (Trekking/boyscout) con tende a spalla e purchè lo stesso non rechi danni ai luoghi e/o molestie"

ACCOLTA

### IL CONSIGLIO COMUNALE

- Ravvisata l'opportunità di adottare un Regolamento che disciplini i comportamenti e le attività influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini nonché di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente;
- Considerato che l'art. 3, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 attribuisce ai Comuni autonomia normativa;
- Accertato che la bozza del Regolamento di Polizia Urbana, è stata trasmessa a tutti i Consiglieri affinché ne potessero prendere visione;
- Vista la bozza di Regolamento di Polizia Urbana, allegata sub. A) al presente atto, comprensiva delle modifiche ed integrazioni di cui sopra;
- Ravvisata la propria competenza in merito a norma dell'art. 42, del D. Lgs. 267/00;
- Visto il vigente Statuto Comunale, in particolare l'art. 52 "Regolamenti";
- Visti:
  - o il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
  - o i provvedimenti del Sindaco nn. 24, 25, 26 del 29.12.2007, n. 13 dell'01.06.2008 nonché la deliberazione di Giunta Comunale n. 80 in data 29.07.2003 relativi alla nomina dei Responsabili di Servizio;
- Acquisito il parere favorevole del Responsabile dell'Area Polizia Locale in ordine alla regolarità tecnica del presente atto espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/00 ed allegato al presente atto sub. B);

Con voti favorevoli 12, contrari nessuno, astenuti nessuno, essendo 12 i presenti e 12 i votanti:

### **DELIBERA**

- 1) Di approvare la bozza di Regolamento di Polizia Urbana, allegato sub. A) al presente atto, costituito da n. 61 articoli;
- 2) Di dare atto che a norma dell'art. 52, comma 4 del vigente Statuto Comunale, il suddetto Regolamento è soggetto a pubblicazione all'albo pretorio e seguirà l'iter procedurale della pubblicazione della presente deliberazione.
- 3) Di dare altresì atto che è stato acquisito il prescritto parere di cui alle premesse in osservanza dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 ed allegato al presente atto sub. B).



# COMUNE DI CUASSO AL MONTE

Provincia di Varese

C.A.P. 21050

ALLEGATO <sup>B</sup> ALLA DELIBERA  
C.C. - C.C. N. 44 DEL 27/11/08  
IL SINDACO - IL SECR. COM.LE

SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 27.11.2008

DELIBERAZIONE N. 44

OGGETTO: APPROVAZIONE BOZZA DI REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA.

\*\*\*\*\*

**PARERE DEI RESPONSABILI DI SERVIZIO SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  
AI SENSI DELL'ART. 49 D. LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267**

Parere di Regolarità TECNICA: Favorevole




Il Responsabile  
Area Polizia Locale  
Francesco Ziliani

Il Responsabile

Parere di Regolarità CONTABILE: Favorevole

(prenotazione n. \_\_\_\_\_ cap. \_\_\_\_\_)

\*\*\*\*\*



*Comune di Cuasso al Monte  
Provincia di Varese*

## ***REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA***

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale nr. .... del .....

Publicato all'Albo il .....

Entrato in vigore il ..... Ai sensi dell'art. .... Del vigente Statuto  
Comunale.

## **Art. 1 - Finalità**

- 1) Il presente Regolamento disciplina in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto del Comune, i comportamenti e le attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina, al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini, la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente.
- 2) Il presente Regolamento è efficace in tutti gli spazi ed aree pubbliche nonché in quelle private gravate da servitù di pubblico passaggio, salvo diversa previsione.
- 3) Il presente "Regolamento di Polizia Urbana" nel testo degli articoli che seguono sarà indicato semplicemente con il termine Regolamento senza alcuna qualificazione.

## **Art. 2 - Funzioni di Polizia Urbana.**

- 1) Le funzioni amministrative di polizia urbana concernono le attività di polizia che si svolgono esclusivamente nell'ambito del territorio comunale, e che non sono proprie dell'Autorità dello Stato od altri enti, ai sensi della Costituzione e delle leggi vigenti.

## **TITOLO II SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

### **Art. 3 - Spazi ed aree pubbliche**

- 1) Deve essere consentita la libera fruibilità degli spazi pubblici, come indicati nell'art.1 del Regolamento, da parte di tutta la collettività.
- 2) Sono pertanto vietati gli atti o le attività o i comportamenti che si pongono in contrasto con l'indicata finalità.
- 3) La violazione di cui al comma precedente comporta la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione dell'attività.

### **Art. 4 - Luminarie**

- 1) La collocazione di luminarie lungo le strade – sempre che si tratti di elementi decorativi ispirati alle festività e privi di qualsiasi riferimento pubblicitario – è soggetta a preventiva denuncia di inizio attività, presentata ex art. 19 della L. 241/90, all'Autorità Locale di Pubblica Sicurezza, ai sensi degli artt. 57 TULPS "Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza", approvato con R.D. n.773/1931 e 110 del suo Regolamento d'esecuzione, approvato con R.D. 635/1940.
- 2) Negli allestimenti possono essere utilizzati come supporti gli alberi, i pali di sostegno, le strutture comunali dell'illuminazione pubblica e le colonne dei portici, a condizione che gli stessi non vengano danneggiati o che non si creino situazioni di precarietà. E' in ogni caso vietato collocare ganci, attacchi e supporti in genere sulle facciate degli edifici, dei palazzi e dei monumenti, salvo che non vi sia un previo consenso scritto della proprietà.
- 3) Le luminarie, poste trasversalmente alla pubblica via, devono essere collocate ad un'altezza non inferiore a m 5,50 dal suolo, se sovrastano parte della strada destinata al

transito di veicoli e a m 3,00 se invece sovrastano parte della strada destinata esclusivamente al transito dei pedoni e velocipedi.

4) Chiunque sia incaricato di eseguire i lavori è tenuto a presentare al Protocollo dell'Ente una dichiarazione sottoscritta da un tecnico qualificato abilitato all'installazione di impianti elettrici, che attesti la rispondenza degli impianti e delle installazioni alle norme di sicurezza CEI, con particolare riferimento alle soluzioni adottate contro il rischio di contatti accidentali alle persone e contro il rischio di sovraccarichi e corto circuiti ed alla tenuta degli occhielli e delle funi anche preesistenti, sottoposte a peso aggiuntivo. In assenza di tale dichiarazione gli impianti non possono essere installati e/o esercitati. E' altresì fatto obbligo di fornire al Comune la reperibilità telefonica di un responsabile per eventuali interventi urgenti.

5) Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a totale carico dei soggetti indicati nei commi precedenti.

6) La rimozione degli impianti deve avvenire entro e non oltre 5 giorni dal termine della manifestazione.

7) Le violazioni alle prescrizioni del presente articolo comportano la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

#### **Art. 5 - Addobbi e festoni senza fini pubblicitari**

1) Previo consenso della proprietà non è richiesta alcuna autorizzazione per collocare nelle strade o piazze e sulle facciate degli edifici addobbi, stendardi e festoni privi di messaggi pubblicitari in occasione di cerimonie religiose e civili e manifestazioni culturali e sportive, per tutta la loro durata e per un periodo di non oltre 7 giorni prima e 5 giorni dopo, fatto salvo il rispetto di quanto previsto dal comma 2) del precedente articolo.

2) Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a carico dei soggetti che ne effettuano il montaggio.

3) Le violazioni di cui al comma 1) comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00.

#### **Art. 6 - Atti vietati sul suolo pubblico**

Sul suolo pubblico è vietato:

a) lavare i veicoli di qualsiasi genere;

b) esercitare l'attività di "lavavetri" di veicoli in genere;

c) eseguire giochi che possano creare disturbo alla viabilità, danno o molestia alle persone o animali, o comunque deteriorare immobili o cose come ad esempio l'utilizzo di bombolette spray di qualsiasi genere, inchiostro simpatico, farina e simili, nonché lo scoppio di petardi; e' comunque sempre vietato lanciare cose atte ad imbrattare o molestare le persone sia sulle aree di cui all'art.1 comma 2) che nelle parti di comune o di altrui uso;

d) scaricare acque e liquidi derivanti da pulizie e lavaggi di attività commerciali e private;

- e) gettare o immettere nelle fontane e vasche pubbliche schiume, sostanze chimiche, detriti o rifiuti di qualsiasi genere;
- f) bagnarsi, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche e nelle fontane pubbliche, o utilizzarle per il lavaggio di animali e cose;
- g) bivaccare o sdraiarsi nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici e i fornici, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruire le soglie di ingresso;
- h) creare turbativa e disturbo al regolare svolgimento delle attività che si esplicano all'interno delle strutture pubbliche e ad uso pubblico, nonché utilizzare le medesime in modo difforme da quello stabilito;
- i) soddisfare in spazi ed aree pubbliche bisogni corporali, al di fuori dei luoghi a ciò destinati dal Comune;
- j) abbandonare e/o lasciare incustoditi effetti o altro materiale non riconducibile nella categoria dei rifiuti;
- k) gettare o depositare nelle aree e negli spazi indicati dall'art. 1, comma 2, del presente Regolamento rifiuti o materie di qualsiasi specie, nonché imbrattarli od insudiciarli;
- l) introdursi e fermarsi sotto i portici, i loggiati, gli androni e le scale degli edifici aperti al pubblico per ivi mangiare, dormire e compiere atti contrari alla nettezza dei luoghi e al decoro.

La violazione di cui al comma 1, punto d), comporta la sanzione amministrativa da € 77,00 a € 462,00 e l'obbligo di cessare immediatamente lo scarico delle acque e dei liquidi.

La violazione di cui al comma 1, punti g), k), comporta una sanzione amministrativa da € 77,00 a € 462,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Le altre violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

### **TITOLO III NETTEZZA E DECORO DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

#### **Art. 7 - Marciapiedi e portici**

- 1) I proprietari degli edifici hanno l'obbligo di mantenere in condizioni di sicurezza e di effettuare la manutenzione dei marciapiedi, di loro proprietà, fronteggianti spazi pubblici.
- 2) Non si possono percorrere portici e marciapiedi con qualsiasi tipo di veicolo, anche a trazione animale, ad eccezione dei mezzi di pulizia, dei mezzi destinati al trasporto dei bambini e delle persone aventi capacità di deambulazione sensibilmente ridotta.
- 3) Le violazioni di cui sopra comportano la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

#### **Art. 8 - Manutenzione degli edifici e delle aree**

- 1) I proprietari, i locatari e i concessionari di edifici sono tenuti a provvedere alla decorosa manutenzione e alla pulizia delle facciate, delle serrande, degli infissi, delle tende esterne e delle aree private di pertinenza. Gli stessi devono effettuare le manutenzioni di coperture, cornicioni, rivestimenti, ecc. al fine di garantire la sicurezza

strutturale dell'immobile. Hanno inoltre l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco e al rifacimento della tinteggiatura dei rispettivi edifici, ogni volta ne sia riconosciuta la necessità dal Comune per motivi di igiene, incolumità pubblica o decoro. A richiesta dell'Amministrazione comunale sarà onere dei soggetti proprietari, al fine di garantire adeguate condizioni di igiene e decoro, provvedere alla posa di idonei dissuasori per l'allontanamento dei volatili.

2) I proprietari o i locatari o i concessionari sono inoltre responsabili della apposizione, conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici.

3) I proprietari devono mantenere gli edifici in buono stato di manutenzione in modo da evitare l'irregolare caduta dell'acqua piovana.

4) Le acque piovane che sciolano dai tetti devono essere convogliate, a mezzo di gronde debitamente installate lungo i muri degli edifici, sino al piano terra ed essere incanalate in acque superficiali o in fognatura apposita se esistente. Gli eventuali guasti dovranno essere riparati dal proprietario.

5) I proprietari o i locatari o i concessionari di edifici ove è richiesta l'installazione di fossa imhoff ovvero di altro impianto di trattamento delle acque reflue hanno l'obbligo di provvedere alla pulizia e spurgo delle fosse e degli impianti stessi almeno una volta all'anno o comunque quando siano colmi.

6) Gli stessi soggetti di cui al comma precedente devono provvedere alla pulizia e manutenzione delle aree cortilizie se la situazione crea disagio a terzi utenti.

7) I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento su coperture di canali e pubbliche fognature, anche se intercluse in cavedi posti nel centro storico, devono mantenerle sgombre da rifiuti o materiali di ogni genere, garantendo comunque l'accesso al Comune, agli enti gestori o proprietari di canali e fognature, e alle imprese designate dal Comune per ispezioni e manutenzioni dei manufatti idraulici in questione.

8) Le violazioni di cui ai commi 1), 3) e 4) comportano la sanzione amministrativa da € 77,00 a € 462,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

9) Le violazioni di cui ai commi 5), 6) e 7) comportano la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

10) La violazioni di cui al comma 2) comporta la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00.

#### **Art. 9 - Operazioni di vuotatura e spurgo dei pozzi neri**

1) Le operazioni di spurgo dei pozzi neri, fosse biologiche e Imhoff devono essere effettuate da ditte adeguatamente attrezzate e autorizzate al trasporto ed allo smaltimento dei rifiuti, con idonee attrezzature munite di dispositivi atti a non disperdere i liquidi.

2) Le violazioni di cui al comma precedente comportano la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

#### **Art. 10 - Patrimonio pubblico/ privato e arredo urbano**

1) Sui beni appartenenti al patrimonio pubblico ed arredo urbano è vietato:

- a) apporre, disegnare ovvero incidere sui muri esterni, sulle porte e sugli infissi esterni, scritte, segni o figure, salva espressa autorizzazione in deroga, come pure insudiciare, macchiare, tingere i muri degli edifici;
- b) modificare o rendere illeggibili le targhe con la denominazione delle vie o i numeri civici dei fabbricati, o i cartelli segnaletici, fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada;
- c) spostare le panchine dallo loro collocazione, così come le rastrelliere, i cassonetti, i dissuasori di sosta e di velocità, le attrezzature e gli elementi di arredo urbano in genere;
- d) mettere i piedi sulle panchine;
- e) collocare direttamente o indirettamente su pali dell'illuminazione pubblica, semafori o alberi, volantini, locandine, manifesti contenenti messaggi di qualunque genere, le indicazioni di percorso per manifestazioni pubbliche e private (eventi sportivi, matrimoni, etc) possono essere collocati previa comunicazione all'ufficio di Polizia Locale del nominativo di un responsabile; che dovrà rimuovere tutti i volantini entro 48 ore dalla fine dell'evento; in caso contrario sarà soggetto alla sanzione prevista dal comma 2;
- f) Su edifici privati è vietato apporre volantini, locandine e manifesti o disegnare sui muri esterni, sulle porte e sugli infissi esterni scritte, segni o figure, come pure insudiciare, macchiare, tingere i muri degli edifici stessi fatta eccezione per eventuali opere d'arte;
- g) Nelle aree private è fatto divieto di accumulo di materiale di recupero ( ferro, legname, plastica ecc. ) per periodi prolungati ed il momentaneo deposito deve essere finalizzato all'immediato smaltimento tranne quanto tale attività è chiaramente riconducibile, per qualità, quantità e tipologia, a pratiche di fruizione autonome e comunque non a fini commerciali, di giardinaggio orto silvicoltura e in genere hobbistica. Inoltre non si applica al deposito di legname da utilizzare per il riscaldamento domestico;
- 2) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano la sanzione amministrativa da € 77,00 a € 462,00 e l'obbligo della rimessa in pristino.

### Art. 11 - Aree verdi

- 1) Nelle aree verdi e nei giardini pubblici è vietato:
- a) il transito e la sosta dei ciclomotori, motoveicoli ed autoveicoli;
- b) attraversare spazi erbosi, danneggiare o smuovere scritte, tagliare, incidere, scorticare e sfrondare alberi ed arbusti, appendervi od affiggervi qualsiasi cosa nonché scuoterli;
- c) staccare o danneggiare i rami delle piante e delle siepi, nonché le fronde e le foglie, e cogliere i fiori;
- d) rompere e smuovere paletti di sostegno, fili di ferro o qualsiasi altro oggetto posto a riparo di piante giovani e tappeti erbosi.
- 2) Le violazioni di cui sopra comportano la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione delle azioni e dei comportamenti contrari a quanto previsto dal presente articolo.

### Art. 12 - Nettezza del suolo e dell'abitato

- 1) Fermo restando quanto previsto per le attività dei mercati e dal Regolamento comunale per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, è fatto obbligo a chiunque eserciti

attività mediante l'utilizzo di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dell'area circostante per un raggio di 3 metri, qualora questa non ricada in altra occupazione autorizzata.

2) Fermo restando quanto previsto al successivo art.16, è fatto obbligo a chiunque abbia la disponibilità di locali a qualsiasi uso adibiti, prospicienti la pubblica via o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiede, anche se sottostante portici, sul quale il locale prospetta.

3) I contenitori per la raccolta di medicinali scaduti, delle pile esauste e di tutti i generi di rifiuti, predisposti dal gestore del servizio, quando siano collocati all'esterno degli esercizi commerciali specializzati, non sono soggetti alle norme sull'occupazione del suolo pubblico.

4) Nell'esecuzione delle operazioni di pulizia, di cui ai commi precedenti, è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via.

5) E' comunque sempre vietato, in qualsiasi operazione di pulizia, provocare la dispersione dei rifiuti stessi ed il sollevamento molesto di polveri se crea danno ai terzi.

6) Le violazioni di cui ai commi 1), 2), 4) e 5) comportano la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione delle azioni e dei comportamenti contrari a quanto previsto nel presente articolo.

### **Art. 13 - Sgombero neve**

1) I proprietari o gli amministratori o i conduttori di edifici a qualunque scopo destinati, durante o a seguito di neviccate hanno l'obbligo, al fine di tutelare l'incolumità delle persone, di sgomberare dalla neve e dal ghiaccio i tratti di marciapiede ed i passaggi pedonali prospicienti l'ingresso degli edifici e dei negozi, nonché i parcheggi di pertinenza ad uso pubblico, o provvedere con idoneo materiale ad eliminare il pericolo.

2) Gli stessi devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formati sulle gronde, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti, per scivolamento oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi od altre sporgenze, su suolo pubblico, onde evitare pregiudizio all'incolumità delle persone e danni alle cose.

3) Ai proprietari di piante i cui rami aggettano direttamente su aree di pubblico passaggio, è altresì fatto obbligo di provvedere all'asportazione della neve ivi depositata.

4) Da parte dei soggetti di cui al comma 1) la neve deve essere ammassata ai margini dei marciapiedi, mentre è vietato ammassarla a ridosso di siepi o a ridosso dei cassonetti di raccolta dei rifiuti.

5) La neve ammassata non deve essere successivamente sparsa su suolo pubblico.

6) E' fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di edifici a qualunque scopo destinati, di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transenne opportunamente disposte.

7) Le violazioni di cui ai commi 1), 2) e 6) comportano la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

8) Le violazioni di cui ai commi 3), 4) e 5) comportano la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

#### **Art. 14 - Rami e siepi**

- 1) I rami e le siepi che sporgono su area pubblica da proprietà private devono essere potati a cura dei proprietari o locatari.
- 2) Si possono ammettere sporgenze di rami con altezza superiore ai m 2,70, al di sopra del marciapiede e m 5,50 se sporgono sopra la carreggiata; in entrambi i casi non debbono comunque impedire o limitare la visibilità di segnali stradali ed il regolare funzionamento degli impianti di pubblica illuminazione.
- 3) I rami e le foglie cadute sulla superficie stradale e comunque i residui delle potature devono essere rimossi e debitamente smaltiti a cura dei soggetti di cui al comma 1).
- 4) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo dell'ottemperanza di quanto previsto dai commi 1) e 2) del presente articolo.

#### **Art. 15 - Pulizia fossati**

- 1) I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento sui terreni, devono mantenere in condizioni di funzionalità ed efficienza: le condotte di cemento sottostanti i passi privati, entrambe le sponde dei fossati, dei canali di scolo e di irrigazione privati adiacenti le strade comunali e le aree pubbliche, al fine di garantire il libero e completo deflusso delle acque ed impedire che la crescita della vegetazione ostacoli la visibilità e percorribilità delle strade.
- 2) La pulizia degli spazi su indicati deve comunque essere effettuata almeno due volte l'anno, rispettando le seguenti scadenze: per il periodo primaverile entro il 30 aprile e per il periodo autunnale entro il 30 settembre.
- 3) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

#### **Art. 16 - Pulizia dei luoghi di carico e scarico delle merci**

- 1) Chiunque carichi, scarichi o trasporti merci od altre materie, di qualsiasi specie, lasciando ingombro o sporco il suolo pubblico, deve effettuarne immediatamente lo sgombero e la pulizia.
- 2) La violazione di cui al comma precedente comporta la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

#### **Art. 17 - Pulizia delle aree limitrofe a pubblici esercizi, esercizi commerciali e attività di produzione di beni e servizi**

- 1) Ferme restando le norme generali in materia di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti, i titolari e gestori di esercizi commerciali, pubblici esercizi, attività artigianali, industriali, uffici, banche e simili, devono provvedere alla rimozione giornaliera di immondizie, rifiuti o materiali in genere derivanti dalla loro attività, abbandonati nelle immediate vicinanze, in modo che all'orario di chiusura dell'attività, l'area in dotazione o comunque antistante, risulti pulita.

2) La violazione di cui al comma precedente comporta la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

#### **Art. 18 - Esposizione di panni e tappeti**

1) E' vietato scuotere tappeti, panni ed oggetti simili su aree pubbliche o aperte al pubblico passaggio.

2) Nel centro storico è vietato stendere fuori dalle finestre o sopra la linea del parapetto di terrazzi o balconi a sbalzo sopra luoghi pubblici, spazi ed aree pubbliche. Il divieto di applica solo nelle giornate festive e nelle ore diurne. E' cioè possibile stendere tappeti e/o panni ad asciugare quando l'abitazione non dispone di altri spazi ad hoc e purchè sia evitato il gocciolamento sulle aree di pubblico passaggio nei giorni feriali e nelle ore notturne.

3) La violazione di cui al comma precedente comporta la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

### **TITOLO IV NORME DI TUTELA AMBIENTALE**

#### **Art. 19 - Limitazioni al prelievo dell'acqua dal pubblico acquedotto e dai pozzi privati**

1) In determinati periodi dell'anno, con apposita ordinanza, potrà essere regolamentato il prelievo dell'acqua dal pubblico acquedotto e dai pozzi privati, per annaffiare orti e giardini o per altri usi non strettamente indispensabili.

#### **Art. 20 - Ripari a pozzi, cisterne e simili**

1) I pozzi, le cisterne e le vasche costruiti o esistenti su spazi pubblici o aree private, devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso ed altri ripari atti ad impedire che vi cadano persone, animali, oggetti o materiali di qualsiasi natura.

2) La violazione di cui al comma precedente comporta la sanzione amministrativa da € 77,00 a € 462,00 e l'obbligo di adeguare immediatamente i manufatti ai criteri di sicurezza di cui al comma 1).

#### **Art. 21 - Oggetti mobili**

1) Gli oggetti mobili collocati su davanzali, balconi o qualunque altro sporto dell'edificio prospiciente su area pubblica o aperta al pubblico passaggio, devono essere adeguatamente assicurati in modo da evitarne la caduta.

2) Tende parasole e simili sovrastanti il suolo pubblico o destinato a pubblico passaggio, soggetti alla preventiva concessione a norma della parte I del Regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche vigente, debbono lasciare uno spazio libero, in altezza, non inferiore a metri 2,20. Tende parasole e simili sono altresì ammesse su marciapiedi rialzati oppure su percorsi pedonali; l'oggetto non può essere maggiore della larghezza del marciapiede ovvero del percorso pedonale, diminuito di cm 40, con uno

sporto max di cm 120. In caso di diversa disposizione restano ferme ed applicabile le norme contenute nel Regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

3) L'annaffiatura delle piante collocate all'esterno delle abitazioni o su balconi, deve avvenire senza creare disturbo o pericolo al pubblico transito.

4) Le violazioni di cui ai precedenti commi comportano la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e la sanzione accessoria della rimessa in pristino dei luoghi.

#### **Art. 22 - Operazioni di verniciatura, carteggiatura e sabbiatura svolte all'aperto**

1) E' fatto obbligo a chiunque proceda a verniciare porte, finestre e cancellate o imbiancare facciate o muri di recinzione, di apporre ripari e segnalazioni per evitare danni ai passanti.

2) E' vietato eseguire in ambiente esterno attività di verniciatura a spruzzo, di carteggiatura e sabbiatura senza l'uso di impianti di captazione idonei ad evitare la dispersione di gas, polveri e vapori nell'ambiente circostante ad esclusione dell'uso privato.

3) Nei cantieri edili, le operazioni di sabbiatura dovranno essere condotte solo a seguito dell'uso di strumenti e/o modalità (es. teli di protezione sulle impalcature, sistemi con getto d'acqua, etc.) idonei a limitare la dispersione di polveri nell'ambiente esterno, in modo particolare nelle strade o in altre proprietà.

4) La violazione di cui al comma 1) comporta la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00.

5) Le violazioni di cui ai commi 2) e 3) comportano la sanzione amministrativa da € 77,00 a € 462,00 e l'obbligo di cessare l'attività fino alla regolarizzazione attraverso l'uso degli strumenti e/o delle modalità previste.

#### **Art. 23 - Accensioni di fuochi**

1) E' vietato bruciare materiali di qualsiasi tipo o accendere fuochi nel territorio comunale, compresi fuochi liberi, a sterpaglie, siepi, erba degli argini di fossi, scarpate, nonché materiali di varia natura presenti nei cantieri edili, fatta salva l'accensione di fuochi per motivi fitosanitari specificatamente previsti con atti delle Autorità preposte. E', in ogni caso, obbligatoria la diretta custodia ed il controllo del fuoco acceso fatti salvi i diritti dei terzi.

2) E' comunque vietato accendere fuochi a distanza inferiore a 100 m dai luoghi indicati dall'art. 59 comma 2 del TULPS, approvato con r.d. 773/1931, ivi comprese le strade. E' inoltre vietato bruciare materiali o accendere fuochi in centro abitato e in luoghi abitati, ad una distanza inferiore a mt. 100 dalle abitazioni, nonché nelle vicinanze o in prossimità delle sedi stradali.

3) Se per qualsiasi causa, anche naturale, il fuoco acceso dovesse produrre fumo in quantità eccessiva o ristagno dello stesso a livello del suolo, è fatto obbligo di spegnerlo.

4) L'uso di bracieri, griglie e barbecue è vietato su aree pubbliche, se non espressamente autorizzato. E' consentito sulle aree private e su quelle pubbliche appositamente attrezzate, fatti salvi i diritti dei terzi.

5) Anche quando è stato acceso il fuoco nel tempo e nei modi ed alla distanza previsti dai precedenti commi del presente articolo, devono essere adottate le cautele necessarie

a difesa delle proprietà altrui ed il fuoco deve essere assistito dal numero occorrente di persone fino a quando il fuoco sia spento.

6) Le violazioni di cui ai commi 1) e 2) comportano la sanzione amministrativa da € 77,00 a € 462,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

7) Le violazioni di cui ai commi 3), 4) e 5) comportano la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

#### **Art. 24 - Tutela della quiete**

1) Ai fini delle previsioni del presente articolo e del Regolamento in generale, per "disturbo" deve intendersi il fenomeno che in relazione all'immissione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, provoca turbamento al riposo e alle attività umane – cioè alterazione del benessere psico-fisico e del normale ritmo di vita, con conseguente pericolo per la salute – nonché turbamento dell'ambiente abitativo e/o ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi (art. 2 comma 1 della l. 26 ottobre 1995, n. 447 " Legge quadro sull'inquinamento acustico").

2) Nei locali pubblici e privati e relative pertinenze, comprese le abitazioni, è vietato produrre o lasciar produrre rumori o suoni di qualunque specie che possano recare, comunque, disturbo al vicinato. A tale limitazione è pure soggetto l'uso degli strumenti musicali, apparecchi radio, televisivi e simili.

3) Negli spazi ed aree di cui all'art. 1 comma 2), è vietato l'uso di strumenti musicali, di apparecchi radiotelevisivi, di juke-box ed altri simili strumenti o apparecchi, dalle ore 23,00 alle ore 8,00, salvo nel caso in cui non arrechino disturbo o vi sia il possesso di espressa autorizzazione in deroga.

4) Dalle ore 22,00 alle ore 8,00 è altresì vietato praticare attività ludiche rumorose, cantare o urlare, salvo nel caso in cui non si arrechi disturbo o vi sia il possesso di espressa autorizzazione in deroga.

5) E' vietata, nei centri abitati del Comune, la detenzione in abitazioni, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini, di cani o di altri animali qualora disturbino, specialmente di notte, con insistenti e prolungati latrati, con guaiti o altrimenti, il riposo o le occupazioni dei cittadini.

6) Le manifestazioni a carattere temporaneo, quali: concerti, spettacoli, feste popolari, sagre, manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, celebrazioni, luna park, manifestazioni sportive, con l'impiego di sorgenti sonore, amplificate e non, che producono inquinamento acustico, sono assoggettate alla specifica disciplina contenuta nel Regolamento per il rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento di attività temporanee, ex l.r. 15/2001 e succ. modif.

7) Di norma, per i pubblici esercizi ed i circoli privati, palestre, scuole di ballo e simili, ubicati in edifici comprendenti private abitazioni, è vietato l'uso di strumenti musicali, di apparecchi radiotelevisivi e di riproduzione musicale e simili dalle ore 23.00 alle ore 8.00, salvo opportuna insonorizzazione dei locali ovvero espressa autorizzazione per fasce orarie diverse in caso di manifestazioni occasionali.

8) E' vietato ai conducenti di veicoli a motore di provarne, nelle pubbliche strade o nelle aree private, comprese nella zona urbana, il relativo funzionamento, accelerando eccessivamente o spingendo il motore a pieno regime, provocando rombi, scoppi e rumori inutili ed utilizzare le autoradio con disturbo percepibile all'esterno

- 9) Le violazioni di cui ai commi 2), 3), 4), 5), 6), 7) e 8) comportano la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 ed il trasgressore è tenuto a cessare immediatamente le emissioni sonore e le attività non consentite.
- 10) La violazione di cui al comma 1) è punita con la sanzione amministrativa da € 258,00 a € 10.329,00, ai sensi del comma 3 dell'articolo 10 della l. n. 447/95.

#### **Art. 25 - Funzionamento di apparecchiature nelle abitazioni**

- 1) Nelle abitazioni, potranno essere solamente usati apparecchi che producano rumore o vibrazione di limitata entità e tali da non arrecare disturbo al vicinato nei casi di accertato disturbo il Sindaco può disporre limitazioni di orario.
- 2) E' vietato apporre compressori terminali dei condizionatori di aria a meno di 2 metri dalle aperture di terzi, fatto salvo un limite superiore;
- 3) Per l'installazione e l'utilizzo degli impianti di smaltimento dei prodotti della combustione si rinvia alle disposizioni del Regolamento edilizio vigente.
- 4) E' vietato apporre i terminali di scarico dei prodotti della combustione di apparecchi quali caldaie, scaldabagni e generatori di calore in genere alimentati da qualsiasi combustibile sulle pareti perimetrali esterne dell'edificio, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 9 del D.P.R. n. 412/1993 e s.m.i. ; qualora sia consentita l'installazione di sistemi di evacuazione dei prodotti di combustione sulle pareti perimetrali esterne questi dovranno essere realizzati in conformità alle disposizioni delle norme UNI-C.I.G. 7129/92 e s.m.i.
- 5) La violazione alle prescrizioni del presente articolo comporta la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 ed il trasgressore è tenuto a cessare immediatamente la condotta illecita.

#### **Art. 26 - Attività produttive ed edilizie rumorose**

- 1) I macchinari industriali e similari, (motocompressori, gru a torre, gruppi elettrogeni, martelli demolitori, escavatori idraulici, ecc.) dovranno essere utilizzati adottando tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro uso e dovranno essere conformi, per quanto riguarda le emissioni acustiche, alla vigente legislazione in materia.
- 2) Le attività e le lavorazioni rumorose, conformemente alla classificazione acustica del territorio comunale, potranno essere esercitate esclusivamente dalle ore 7,00 alle ore 19,00 dei giorni feriali.
- 3) Nell'esercizio di attività anche in sé non rumorose, delle quali sia tuttavia ammessa l'effettuazione in orario notturno, come ad esempio la panificazione, dovranno essere posti in essere tutti gli accorgimenti per evitare disturbo e/o interruzione del riposo altrui, anche nell'apertura e chiusura di serrande, nella movimentazione di materiali e cose, etc.
- 4) Fatti salvi i limiti di orario di cui al comma 2), le attività temporanee, quali cantieri edili, le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, qualora prevedano l'impiego di macchinari e di impianti rumorosi che possano comportare il superamento dei vigenti

limiti di rumore ambientale, debbono essere in possesso di autorizzazione in deroga ai limiti di rumore rilasciata dall'Autorità comunale.

5) Le violazioni di cui ai commi 1), 2) e 3) comportano la sanzione amministrativa da € 77,00 a € 462,00 ed il trasgressore è tenuto a cessare immediatamente le emissioni sonore.

#### **Art. 27 - Biliardini, flipper e giochi all'esterno dei locali**

1) Chiunque detenga, all'esterno dei locali di pubblico ritrovo, giochi quali: biliardini, flipper, video-giochi e similari, deve renderli inutilizzabili dopo le ore 22,00 e fino alle ore 08,00 del giorno successivo.

2) La violazione di cui al comma precedente comporta la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 ed il trasgressore è tenuto a far cessare immediatamente le emissioni sonore.

#### **Art. 28 - Uso dei dispositivi antifurto**

1) Fatto salvo quanto disposto dalla specifica normativa vigente, i dispositivi acustici antifurto collocati in abitazioni private, uffici, negozi, stabilimenti ed in qualunque altro luogo devono essere tarati in modo da non avere un funzionamento superiore a tre minuti continuativi e in ogni caso non superiore a 10/15 minuti complessivi.

2) Chiunque utilizza dispositivi acustici antifurto negli edifici di cui al comma 1) ha la facoltà di comunicare preventivamente i dati identificativi ed il recapito telefonico di uno o più soggetti responsabili in grado di disattivare il sistema di allarme alla Polizia Locale.

3) Sulle aree di cui all'art.1 , comma 2), fatto salvo, altresì, quanto previsto dall'art.155 del Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione, i dispositivi di allarme acustico antifurto installati sui veicoli devono essere utilizzati nel rispetto dei principi generali di convivenza civile. Nel caso, pertanto, si verificano condizioni anomale di funzionamento, che creano disagio alla collettività, ne viene disposto il traino presso un idoneo luogo di custodia al fine di consentirne una eventuale disattivazione. Le spese sostenute dalla Pubblica Amministrazione sono poste a carico del trasgressore.

4) La violazione di cui al comma 1) comporta la sanzione amministrativa da € 77,00 a € 462,00 e l'obbligo di adeguare il dispositivo di allarme.

5) Le violazioni di cui ai commi 2) e 3) comportano la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00.

#### **Art. 29 - Uso di macchine da giardino**

1) L'uso di macchine e impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio è consentito nei giorni feriali dalle 8.00 alle 19.00, nei giorni festivi dalle 9.00 alle 12.00.

2) L'impiego di macchine e di impianti per lavori di giardinaggio deve avvenire in modo tale da limitare l'inquinamento acustico anche con l'utilizzo di macchine conformi alle direttive CEE in materia di emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature.

3) La violazione di cui sopra comporta la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e la cessazione immediata dell'attività, salvo diversa applicazione della legge quadro e della legge regionale in materia di inquinamento acustico.



### **Art. 30 - Depositi esterni (protezione dagli insetti nocivi e molesti)**

- 1) Fatte salve specifiche normative di settore, presso le officine di riparazione e qualsiasi punto di deposito, rigenerazione e commercio di pneumatici, gli stessi devono essere adeguatamente protetti al fine di impedire la raccolta di acqua piovana al loro interno.
- 2) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 ed il trasgressore è tenuto alla rimessa in pristino dei luoghi.

### **Art. 31 - Sosta o fermata di veicoli a motore**

- 1) E' fatto obbligo a tutti i conducenti di veicoli con motore a combustione interna in circolazione sul territorio comunale, di spegnere il motore nelle fasi di sosta e/o fermata dovute a qualunque causa indipendente dalla dinamica della circolazione, durante l'arco delle 24 ore.

Sono esclusi:

- i veicoli che non emettono gas di scarico nocivi per l'ambiente (veicoli elettrici, aria compressa, idrogeno e simili);
  - i veicoli che stanno svolgendo servizi di pubblica utilità;
  - i veicoli che necessitano di operare in sosta, a motore acceso, per l'espletamento della propria attività;
  - i veicoli in avaria che necessitano di intervento di riparazione in loco a motore acceso, per il tempo strettamente necessario allo svolgimento dello stesso;
  - i veicoli che devono fermarsi per esigenze connesse alle modalità di circolazione.
- 3) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo di spegnere il motore.

### **Art. 32 - Produzione di odori, gas, polveri, vapori nauseanti o inquinanti**

- 1) E' vietata la produzione e diffusione di odori, gas, polveri e vapori nocivi alla pubblica salute ovvero che arrechino disturbo ai cittadini.
- 2) Agli esercenti che, per ragioni della propria attività, debbano compiere operazioni che determinino fumo od odori molesti, è vietato:
  - a) eseguire le operazioni stesse sul suolo pubblico;
  - b) compierle anche in locali privati, quando le esalazioni si possono espandere al di fuori;
- 4) E' vietato, all'interno di negozi, di attività in genere, delle abitazioni e dei cortili, eseguire qualsiasi operazione che produca dispersione di polvere sul suolo pubblico, come pure sulle soglie di case e negozi.
- 5) Le violazioni di cui ai precedenti comma comportano la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00. Oltre ai provvedimenti previsti dalle leggi penali e dalle norme contro l'inquinamento atmosferico, l'Autorità comunale potrà adottare tutti quei provvedimenti idonei a far cessare l'attività insalubre o molesta.

### **Art. 33 - Trattamenti antiparassitari**

- 1) Nei centri abitati e laddove vi siano agglomerati di più edifici destinati ad abitazione o posto di lavoro, l'impiego di fitofarmaci e biopesticidi negli orti e nei giardini per la lotta contro le malattie ed i parassiti delle piante, è consentito nel rispetto dei divieti e limitazioni di cui al successivo comma 3).
- 2) L'acquirente dei fitofarmaci e dei biopesticidi consentiti è responsabile della conservazione e delle modalità con le quali tali prodotti vengono utilizzati.
- 3) Ogni qual volta siano impiegati i prodotti di cui al primo comma e nei luoghi in esso indicati, è fatto obbligo a chiunque di adottare tutte le misure precauzionali atte ad eliminare ogni rischio e pericolo per la salute, l'ambiente e la sicurezza pubblica.
- 4) Le violazioni alle prescrizioni di cui al presente articolo comportano l'applicazione di la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e la sanzione accessoria della immediata cessazione della condotta illecita e l'eventuale ripristino dei luoghi.

## **TITOLO V ANIMALI**

### **Art. 34 - Animali di affezione**

- 1) I proprietari o possessori di animali di affezione devono vigilare affinché questi non arrechino disturbo al vicinato o danni alle persone e alle cose.
- 2) Gli stessi devono, inoltre, garantire le condizioni igienico-sanitarie del luogo in cui vivono gli animali.
- 6) Le violazioni di cui ai precedenti commi comportano la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00.

### **Art. 35 - Custodia, tutela e pascolo degli animali**

- 1) E' vietato:
  - a) effettuare la pulizia delle gabbie dei volatili creando percolamento sugli spazi pubblici;
  - b) tosare, ferrare, strigliare o lavare animali sulle aree di cui all'art. 1 comma 2);
  - c) lasciar vagare animali di qualsiasi specie da cortile e/o da stalla;
  - d) offrire o dare in omaggio animali di qualsiasi specie quale premio di una vincita in una gara od in un gioco;
- 2) I volontari che si occupano della cura e del sostentamento delle colonie feline, sono obbligati a rispettare le norme per l'igiene del suolo evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati.
- 3) Le violazioni di cui al comma 1) comportano la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
- 4) La violazione di cui ai commi 2) e 3) comportano la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo dell' immediata cessazione dell'attività illecita.

### **Art. 36 - Detenzione di cani**

- 1) Negli spazi pubblici o aperti al pubblico i conduttori di cani hanno l'obbligo di raccogliere gli eventuali escrementi dei loro animali con apposita paletta e, servendosi di involucri in plastica, depositarli nei raccoglitori dei rifiuti solidi urbani.
- 2) I conduttori di cani devono avere con sé l'apposito raccoglitore delle deiezioni monouso "paletta" e l'involucro in plastica dentro cui depositare gli escrementi.
- 3) E' proibito l'accesso dei cani, anche condotti al guinzaglio e museruola nei settori destinati a giochi per bambini.;
- 4) E' obbligo per i conduttori di fare uso di guinzaglio nei giardini, spazi verdi, parchi giochi, piazzole, luoghi pubblici anche non recitanti;
- 5) I proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia, sono tenuti a condurli con apposito guinzaglio e/o museruola, per le categorie identificate dal Ministero della Sanità con proprie ordinanze e si devono rispettare anche le modalità e le prescrizioni stabilite da tale normativa specifica.
- 6) I cani, se custoditi all'interno di proprietà private, devono essere posti in condizioni tali da non poter incutere timore o spavento ai passanti.
- 7) I proprietari dei cani dovranno operare affinché gli animali siano messi in condizioni di non uscire dalle recinzioni e di non sporgere con la testa fuori dalle medesime, nei casi in cui esse confinino con i marciapiedi o altro luogo di passaggio, in modo tale da rendere impossibile il rischio di morsicature ai passanti.
- 8) Le violazioni ai commi precedenti comportano la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00, con esclusione delle violazioni che sono sanzionate in base alla normativa specifica di riferimento.

### **Art. 37 - Detenzione di animali da reddito o autoconsumo all'interno del centro abitato**

- 1) L'apicoltura non è consentita nel centro abitato
- 2) Le violazioni comporta la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo di cessare l'attività.

## **TITOLO VI POLIZIA ANNONARIA**

### **Art. 38 - Commercio su aree pubbliche – regime delle aree**

- 1) I titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche ed i produttori agricoli possono essere autorizzati, anche temporaneamente o stagionalmente, a svolgere l'attività in aree appositamente individuate con provvedimento dell'Amministrazione comunale.
- 2) E' vietato l'ancoraggio al suolo tramite picchetti delle strutture di vendita.
- 3) Nell'esercizio di attività su aree appositamente individuate, è consentito utilizzare soltanto energia elettrica proveniente da impianti pubblici o da sorgenti, comunque non

inquinanti. E' tuttavia sempre vietato l'impiego di generatori autonomi con motore endotermico.

4) L'autorizzazione dovrà essere esibita, in originale, a richiesta, agli organi di vigilanza.

5) Le violazioni di cui ai commi 1) , 2) e 3) comportano la sanzione amministrativa da € 77,00 a € 462,00, l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e l'allontanamento immediato dall'area.

6) La violazione di cui al comma 4) comporta la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00.

#### **Art. 39 - Disciplina dei giochi leciti e degli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e da gioco di abilità**

Le norme del presente articolo sono regolate dal TULPS.

#### **Art. 40 - Servizi igienici nei locali pubblici**

1) Ai titolari di esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, aperti al pubblico, ed in genere dei locali di pubblico ritrovo, è fatto obbligo di tenere costantemente agibili ed a disposizione della clientela i servizi igienici.

2) La violazione di cui al comma precedente comporta la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00.

#### **Art. 41 - Definizione del "valore esiguo" ai fini del commercio di cose usate**

1) Ai sensi dell'articolo 247 del Regolamento d'esecuzione del TULPS, per valore esiguo si intende un valore massimo di € 774,69.

#### **Art. 42 - Commercio all'ingrosso e al dettaglio**

1) I commercianti all'ingrosso possono vendere soltanto ad altri commercianti, ad utilizzatori professionali e ad utilizzatori in grande, intesi come comunità, convitti, cooperative di consumo, consorzi e gruppi di acquisto.

2) I commercianti al dettaglio possono vendere soltanto al consumatore finale.

3) Nello stesso locale è vietato l'esercizio congiunto del commercio all'ingrosso e del commercio al dettaglio salvo deroghe stabilite dalla regione, ai sensi dell'art. 26, comma 2, del d.lgs 114/98.

Resta salvo il diritto di esercitare congiuntamente negli stessi locali il commercio all'ingrosso e al dettaglio da parte di coloro che alla data di entrata in vigore del d.lgs. 114/98, erano autorizzati in tal senso (art. 26, comma 2, del citato d.lgs 114/98). Tale diritto si trasferisce al subentrante a qualsiasi titolo.

4) Fatta salva l'applicazione di eventuali sanzioni previste dal d.lgs 114/98, l'inosservanza di quanto previsto al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 77,00 a € 462,00 e l'obbligo di regolarizzazione dell'attività.

#### **Art. 43 - Pubblicità dei prezzi**

- 1) La pubblicità dei prezzi è disciplinata dall'art. 14 del d.lgs. 114/98, dal d.lgs 84/2000 (Attuazione della direttiva 98/6/CE relativa alla protezione dei consumatori in materia di indicazione dei prezzi offerti ai medesimi) e dal presente Regolamento.
- 2) I soggetti che vendono merci rientranti nella sfera della propria attività, compresi artigiani, industriali e produttori agricoli, su tutti i prodotti esposti per la vendita al dettaglio, nelle vetrine esterne o all'ingresso del locale o su aree pubbliche o sui banchi di vendita, ovunque collocati, devono indicare, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo.
- 3) Per i prodotti d'arte, di antiquariato e per i prodotti di oreficeria l'obbligo di pubblicità dei prezzi s'intende assolto anche tramite l'utilizzo sul singolo prodotto di un cartellino visibile dall'interno dell'esercizio di vendita e non dall'esterno (Circolare Ministero Industria Commercio Artigianato n. 3467 del 28 maggio 1999).
- 4) Per i prodotti destinati alla somministrazione all'interno dei pubblici esercizi si rinvia alla l.r. 30/2003. Chi viola dette norme è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 17 bis, comma 3), del TULPS, con l'applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 17 ter e 17 quater del TULPS.
- 5) Per quanto non previsto dal d.lgs. 114/98 e dal d.lgs. 84/2000, chi non osserva le disposizioni di cui ai commi 1) e 2) è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 77.00 a € 462.00 ed è tenuto alla regolarizzazione dell'attività.
- 6) Chi viola le disposizioni di cui al comma 3) è soggetto alle sanzioni previste dall'art. 22 del d.lgs 114/98.

#### **Art. 44 - Materiale pornografico**

- 1) E' vietato esporre in luogo pubblico o visibile da luogo pubblico materiale a contenuto pornografico.
- 2) Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1) del presente articolo soggiace alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 77,00 a € 462,00.

#### **Art. 45 - Mestieri girovaghi**

- 1) Non può essere esercitato il mestiere ambulante di disegnatore o scrittore, di cenciaiolo, di saltimbanco, cantante, suonatore, lustrascarpe, arrotino, parcheggiatore e mestieri analoghi senza preventiva comunicazione, almeno 2 giorni prima dell'inizio della attività. Detta comunicazione dovrà contenere, oltre ai dati identificativi di chi esercita il mestiere, anche il periodo in cui si svolge l'attività e le zone interessate.
- 2) La mancata presentazione o il ritardo della trasmissione della comunicazione di cui al comma 1) comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 150,00 e l'immediata sospensione dell'attività.



#### **Art. 46 - Obbligo di vendita (offerta al pubblico)**


- 1) In conformità a quanto stabilito dall'articolo 1336 del codice civile, l'esercente il commercio, sia in sede fissa che itinerante, assume tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi con l'esercizio dell'attività, compreso l'obbligo di fornire le prestazioni inerenti la propria attività a chiunque le richieda e ne corrisponda il prezzo. L'esercente è, altresì, responsabile dei danni arrecati al patrimonio pubblico o a proprietà di terzi.
- 2) Chiunque non rispetta quanto previsto nel presente articolo soggiace alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 150,00.

#### **Art 47 - Sanzioni ex d.lgs. 114/98. Specificazioni**


- 1) In caso di inottemperanza delle ordinanze sindacali previste dagli artt. 22, comma 2 e 29, comma 3, del d.lgs. 114/98, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00.
- 2) La sanzione accessoria di cui al comma 2 dell'art. 22 del d.lgs. 114/98, si applica anche alle violazioni sanzionate dal comma 3 del citato art. 22 del d.lgs. 114/98.

### **TITOLO VII VARIE**

#### **Art. 48 - Collocazione del numero civico**

- 
- 1) Il numero civico di ogni fabbricato deve essere collocato in modo tale da essere leggibile dalla strada pubblica sulla quale il fabbricato stesso è prospiciente.
  - 2) Gli amministratori di condomini devono provvedere a comunicare al Comando della Polizia Locale il proprio nome, indirizzo e recapito telefonico.
  - 3) Le violazioni di cui ai commi 1), 2) e 3) comportano la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo dell'adeguamento alle vigenti disposizioni.

#### **Art. 49 - Raccolte di materiali e offerte di beneficenza.**

- 
- 1) La raccolta di materiali quali indumenti, carta e similari a scopo benefico ed umanitario è soggetta ad autorizzazione. La collocazione su aree pubbliche dei contenitori necessari per la raccolta dei materiali predetti è soggetta a specifica concessione comunale, rilasciata con le modalità fissate dall'apposito regolamento comunale TOSAP.
  - 2) Le raccolte possono essere effettuate esclusivamente da Enti o Associazioni riconosciuti con decreto di Organi Statali o inserite in elenchi regionali o comunali dell'Associazionismo e Volontariato o ONLUS. Qualora la raccolta sia affidata da Enti o Associazioni a privati, questi ultimi devono essere in possesso della delega, in originale, firmata in modo leggibile dal responsabile dell'Associazione o Ente.
  - 3) Chi effettua la raccolta deve essere munito di tessera di riconoscimento firmata dal presidente dell'Associazione o Ente.
  - 4) Sono in ogni caso vietate le raccolte di cui sopra in prossimità di scuole, luoghi di cura e cimiteri.

5) Coloro i quali effettuano raccolte di beneficenza mediante cessione di oggetti, devono fare palese riferimento allo scopo esclusivamente benefico della cessione, consegnando oggetti di valore economico pressoché simbolico e in cambio di una libera contribuzione, il cui importo non sia in alcun modo prefissato. Devono comunque essere sempre rispettate le norme igienico-sanitarie vigenti.

6) Sono soggette ad autorizzazione del Comune le raccolte di contributi effettuate anche mediante la sollecitazione di campagne di informazione;

7) La violazione di cui ai commi 2) e 3) comportano la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00.

8) Le violazioni di cui al comma 4) e 6) comportano la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

9) La violazione al comma 5) comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal d.lgs 114/98.

#### **Art. 50 - Artisti di strada**

1) Per lo svolgimento delle attività degli "artisti di strada" nei casi in cui l'esercizio dell'attività medesima comporti la sottrazione dello spazio all'uso pubblico si prescrive la presentazione di apposita comunicazione almeno 5 giorni prima all'ufficio Attività Produttive. In ogni caso le attività in parola devono avvenire nel rispetto dell'art. 24 del presente Regolamento e delle norme del Codice della Strada, al fine di evitare pericolo o intralcio alla circolazione stradale.

2) La mancata comunicazione di cui al comma 1) comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00.


#### **Art. 51 - Divieto di campeggio libero**

1) In tutto il territorio comunale, compresa la sede stradale, le piazze, i parcheggi ed altre aree di uso pubblico, è vietata l'effettuazione di qualsiasi specie di campeggio e/o attendamento e sosta di camper, fuori dalle aree appositamente attrezzate, eventualmente predisposte nel territorio comunale. È inoltre vietato ai possessori di veicoli attrezzati con serbatoi di recupero delle acque chiare e luride, in transito o durante la sosta nel territorio del Comune, effettuare lo scarico di dette acque fuori delle aree appositamente attrezzate, eventualmente predisposte. Il divieto non si applica quando il campeggio è svolto in accordo con la proprietà su fondi privati, ferme restando le disposizioni di Pubblica Sicurezza e previa comunicazione alla Polizia Municipale. Il divieto non si applica quando si configura come attività di escursionisti (Trekking/boyscout) con tende a spalla e purché lo stesso non rechi danni ai luoghi e/o molestie.

2) Con apposita ordinanza, il Sindaco dispone lo sgombero delle aree autorizzando anche l'uso della forza ed impiegando chiunque possieda i mezzi e le capacità tecniche necessarie. A costoro e a chiunque legalmente richiesto o tenuto per legge, è fatto obbligo di collaborare con gli organi di Polizia per l'attuazione di quanto sopra disposto.

3) Con apposito provvedimento possono essere attivati campi di sosta temporanei per motivate esigenze e per situazioni di emergenza.

4) Chiunque non ottemperi a quanto sopra indicato soggiace alla sanzione amministrativa da € 77,00 a € 462,00 e a questa consegue, l'allontanamento immediato



dal territorio comunale delle persone e dei veicoli destinatari dell'ordinanza di cui al comma 2) del presente articolo. Le spese di intervento, di rimozione e custodia sono a carico degli stessi soggetti destinatari dell'ordinanza predetta.

#### **Art. 52 - Balneazione**

- 1) Il divieto di balneazione nei torrenti è disposto dal Sindaco con apposita ordinanza.
- 2) E' inoltre vietato camminare sui bordi dei muri di sostegno delle sponde dei torrenti o dei laghetti, sia naturali che artificiali, nonché delle paratie e simili.
- 3) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo di sospendere immediatamente l'attività.

#### **Art. 53 - Ingresso abusivo in strutture comunali**

- 1) Fatte salve le disposizioni penali, è rigorosamente vietato scavalcare le recinzioni che proteggono strutture comunali quali parchi, piscine, campi sportivi, etc.
- 2) La violazione al presente articolo comporta la sanzione da € 77,00 a € 462,00.

#### **Art. 54 - Contrassegni del Comune**

- 1) E' vietato usare lo stemma del comune, nonché la denominazione ed il logo di uffici e servizi comunali, per contraddistinguere esercizi industriali, commerciali o imprese di qualsiasi genere, che non siano in gestione diretta dall'Amministrazione comunale o previo accordo con la stessa.
- 2) La violazione di cui al comma precedente, fatto salvo quanto previsto da norme specifiche, comporta la sanzione amministrativa da € 77,00 a € 462,00 e l'obbligo della cessazione dell'illecito e l'eliminazione delle cose che ne furono il prodotto.


### **TITOLO VIII SANZIONI**

#### **Art. 55 - Accertamento delle violazioni**

- 1) L'accertamento delle violazioni alle norme contenute nel presente regolamento spetta agli organi di polizia ed in particolare, al Corpo di Polizia Locale. Tale facoltà spetta, altresì, limitatamente alle materie di specifica competenza, ad altri funzionari comunali o di Enti ed Aziende erogatrici di Pubblici Servizi.

#### **Art. 56 - Sanzioni amministrative**

- 1) L'accertamento delle violazioni è eseguito nel rispetto delle norme previste dalla l. 24 novembre 1981, n. 689 " Modifiche al sistema penale" e successive modifiche.
- 2) L'Autorità comunale può adottare, a mezzo del Responsabile del Settore, specifiche disposizioni attuative per esplicitare l'applicazione delle norme di cui al presente Regolamento.

- 
- 3) Le infrazioni alle disposizioni contenute nel presente regolamento, quando non riguardano leggi, regolamenti, e/o disposizioni altrimenti sanzionate, verranno punite ai sensi dell'art. 7 bis del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali di cui al d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
  - 4) Quando le norme del presente Regolamento dispongono che oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria vi sia l'obbligo di cessare un'attività e/o un comportamento o la rimessa in pristino dei luoghi, ne deve essere fatta menzione sul verbale di accertamento e contestazione della violazione.
  - 5) Detti obblighi, quando le circostanze lo esigono, devono essere adempiuti immediatamente, altrimenti l'inizio dell'esecuzione deve avvenire nei termini indicati dal verbale di accertamento o dalla sua notificazione. L'esecuzione avviene sotto il controllo dell'Ufficio o Comando da cui dipende l'agente accertatore.
  - 6) Quando il trasgressore non esegue il suo obbligo in applicazione e nei termini di cui al comma 5), si provvede d'ufficio all'esecuzione dell'obbligo stesso. In tal modo, le spese eventualmente sostenute per l'esecuzione, sono a carico del trasgressore.

#### **Art. 57 - Importi delle sanzioni amministrative pecuniarie**

- 1) Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente Regolamento saranno aggiornate ogni due anni, con determinazione del Responsabile del Settore, in misura pari alla variazione accertata dall'ISTAT, relativa all'aumento del costo della vita nel biennio precedente, comunque nei limiti edittali previsti dalla vigente normativa e con arrotondamento all'unità di Euro.

#### **TITOLO IX DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**



#### **Art. 58 - Abrogazioni di norme.**

- 1) Il Regolamento comunale di Polizia Urbana, approvato dal Consiglio Comunale il 27.04.1958 e successive modificazioni ed integrazioni, è abrogato.
- 2) Le attività o situazioni già in essere all'entrata in vigore del presente regolamento dovranno adeguarsi, se non diversamente stabilito, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del medesimo.
- 3) Il Sindaco può derogare, con proprio provvedimento, le norme del presente regolamento che impediscono o limitano l'erogazione di servizi di pubblica utilità.

#### **Art. 59 - Reiterazione**

- 1) Ai fini dell'applicazione delle sanzioni accessorie si definisce recidiva la violazione della medesima disposizione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento in misura ridotta della relativa sanzione amministrativa pecuniaria.
- 2) Alla seconda reiterazione della violazione, le sanzioni applicate in sede di ordinanza-ingiunzione sono raddoppiate.

#### **Art. 60 - Entrata in vigore.**

Il presente Regolamento di Polizia Urbana entra in vigore il primo giorno successivo alla scadenza del deposito e affissione effettuati per n. 15 giorni divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione.

#### **Art. 61 - Norma finale**

Nel caso di successiva entrata in vigore di norme di legge che siano in contrasto con disposizioni contenute nel presente Regolamento, ebbene le disposizioni in contrasto si considerano implicitamente abrogate, trovando applicazione in quei casi le norme di legge attuali e vigenti.



# REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

Indice :


## ***TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI***

- ART. 1: FINALITA'  
ART. 2: FUNZIONI DI POLIZIA URBANA


## ***TITOLO II: SPAZI ED AREE PUBBLICHE***

- ART. 3: SPAZI ED AREE PUBBLICHE  
ART. 4: LUMINARIE  
ART. 5: ADDOBBI E FESTONI SENZA FINI PUBBLICITARI  
ART. 6: ATTI VIETATI SU SUOLO PUBBLICO

## ***TITOLO III: NETTEZZA E DECORO DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE***

- 
- ART. 7: MARCIAPIEDI E PORTICI  
ART. 8: MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI E DELLE AREE  
ART. 9: OPERAZIONI DI VUOTATURA E SPURGO DEI POZZI NERI  
ART.10: PATRIMONIO PUBBLICO/PRIVATO E ARREDO URBANO  
ART.11: AREE VERDI  
ART.12: NETTEZZA DEL SUOLO E DELL'ABITATO  
ART.13: SGOMBERO NEVE  
ART.14: RAMI E SIEPI  
ART.15: PULIZIA FOSSATI  
ART.16: PULIZIA DEI LUOGHI DI CARICO E SCARICO DELLE MERCI  
ART.17: PULIZIA DELLE AREE LIMITROFE A PUBBLICI ESERCIZI,  
ESERCIZI COMMERCIALI E ALLE ATTIVITA' DI PRODUZIONE  
DI BENI E SERVIZI  
ART.18: ESPOSIZIONE DI PANNI E TAPPETI

## ***TITOLO IV: NORME DI TUTELA AMBIENTALE***

- 
- ART.19: LIMITAZIONI AL PRELIEVO DELL'ACQUA DAL PUBBLICO  
ACQUEDOTTO E DAI POZZI PRIVATI  
ART.20: RIPARI AI POZZI, CISTERNE E SIMILI  
ART.21: OGGETTI MOBILI  
ART.22: OPERAZIONI DI VERNICIATURA, CARTEGGIATURA E  
SABBIATURA SVOLTE ALL'APERTO  
ART.23: ACCENSIONE DI FUOCHI  
ART.24: TUTELA DELLA QUIETE  
ART.25: FUNZIONAMENTO DI APPARECCHIATURE NELLE  
ABITAZIONI

- ART.26: ATTIVITA' PRODUTTIVE ED EDILIZIE RUMOROSE  
ART.27: BILIARDINI, FLIPPER E GIOCHI ALL'ESTERNO DEI LOCALI  
ART.28: USO DEI DISPOSITIVI ANTIFURTO  
ART.29: USO DI MACCHINE DA GIARDINO  
ART.30: DEPOSITI ESTERNI  
ART.31: SOSTA O FERMATA DI VEICOLI A MOTORE  
ART.32: PRODUZIONE DI ODORI, GAS, POLVERI E VAPORI NAUSEANTI O INQUINANTI  
ART.33: TRATTAMENTI ANTIPARASSITARI

**TITOLO V: ANIMALI**

- ART.34: ANIMALI DI AFFEZIONE  
ART.35: CUSTODIA, TUTELA E PASCOLO DEGLI ANIMALI  
ART.36: CANI  
ART.37: DETENZIONE DI ANIMALI DA REDDITO O AUTOCONSUMO ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO

**TITOLO VI: POLIZIA ANNONARIA**

- ART.38: COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE – REGIME DELLE AREE  
ART.39: DISCIPLINA DEI GIOCHI LECITI E DEGLI APPARECCHI E CONGEGNI AUTOMATICI, SEMIAUTOMATICI ED ELETTRONICI DA TRATTENIMENTO E DA GIOCO DI ABILITA'  
ART.40: SERVIZI IGIENICI NEI LOCALI PUBBLICI  
ART.41: DEFINIZIONE DEL VALORE ESIGUO AI FINI DEL COMMERCIO DI COSE USATE  
ART.42: COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO  
ART.43: PUBBLICITA' DEI PREZZI  
ART.44: MATERIALE PORNOGRAFICO  
ART.45: MESTIERI GIROVAGHI  
ART.46: OBBLIGO DI VENDITA  
ART.47: SANZIONI EX D.LGS 114/98. SPECIFICAZIONI

**TITOLO VII: VARIE**

- ART.48: COLLOCAZIONE DEL NUMERO CIVICO E TARGHETTA DELL'AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO  
ART.49: RACCOLTE DI MATERIALI E OFFERTE DI BENEFICENZA  
ART.50: ARTISTI DI STRADA  
ART.51: DIVIETO DI CAMPEGGIO LIBERO  
ART.52: BALNEAZIONE  
ART.53: INGRESSO ABUSIVO IN STRUTTURE COMUNALI  
ART.54: CONTRASSEGNI DEL COMUNE



***TITOLO VIII : SANZIONI***

- ART. 55: ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI  
ART.56: SANZIONI AMMINISTRATIVE  
ART.57: IMPORTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE

***TITOLO IX: DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI***

- ART.58: ABROGAZIONI DI NORME  
ART.59: REITERAZIONE  
ART.60: ENTRATA IN VIGORE  
ART.61: NORMA FINALE

Fatto, letto e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
Francesco Ziliani



IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. ssa Margherita Taldone



### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il Segretario comunale certifica che il presente verbale viene pubblicato, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, mediante affissione all'Albo Pretorio comunale, il giorno 15 GEN. 2009 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Cuasso al Monte, 15 GEN. 2009

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. ssa Margherita Taldone



reg. Albo Pretorio n. 12  
15 GEN. 2009



### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

- In data 15 GEN. 2009 è decorso il termine di cui al 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 senza che siano stati sollevati rilievi.
- Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma, 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. ssa Margherita Taldone

